



Provincia di Cremona

Corso Vittorio Emanuele II°, 17 - 26100 CREMONA – C.F. 80002130195
SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, APPALTI, PORTO, TRASPORTI E
PROTEZIONE CIVILE
Via Bella Rocca, 7 - 26100 CREMONA - tel. 0372/4061
PEC: protocollo@provincia.cr.it

Il Protocollo del presente documento
è contenuto nel file di signature

Cremona, li 22.07.2026

BANDO CON DISCIPLINARE DI GARA

**OGGETTO: “S.P. N. 95 "DI LONGHINORE" – COLLEGAMENTO CICLABILE
TRA IL COMUNE OLMENETA E IL COMUNE DI POZZAGLIO
(FRAZ. BRAZZUOLI). CUP G71B20000310002 - C.I.G.: BC783AFE6E.
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI.**

Indice generale

<u>TABELLA RIEPILOGATIVA.....</u>	<u>3</u>
<u>PREMESSE.....</u>	<u>4</u>
<u>1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....</u>	<u>4</u>
<u>1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD).....</u>	<u>4</u>
<u>1.2 DOTAZIONI TECNICHE.....</u>	<u>6</u>
<u>1.3 IDENTIFICAZIONE.....</u>	<u>7</u>
<u>2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....</u>	<u>8</u>
<u>2.1 DOCUMENTI DI GARA.....</u>	<u>8</u>
<u>2.2 CHIARIMENTI.....</u>	<u>9</u>
<u>2.3 COMUNICAZIONI.....</u>	<u>9</u>
<u>3. OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO, PRESTAZIONI DI CUI SI COMPONE,</u>	
<u>MODALITA’ DI FINANZIAMENTO. TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI.....</u>	<u>10</u>
<u>3.1 OGGETTO DELL'APPALTO.....</u>	<u>10</u>
<u>3.2 IMPORTO E PRESTAZIONI DI CUI SI COMPONE L’APPALTO.....</u>	<u>11</u>
<u>3.3 MODALITA’ DI FINANZIAMENTO.....</u>	<u>14</u>
<u>3.4 TERMINI DI ESECUZIONE, PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE.....</u>	<u>14</u>

4. REVISIONE PREZZI, ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE.....	15
4.1 REVISIONE PREZZI.....	15
4.2 ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE.....	15
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	16
6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	18
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	22
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	23
7.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA, TECNICA E PROFESSIONALE.....	23
7.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, G.E.I.E.....	24
7.4 INDICAZIONE PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.....	25
8. AVVALIMENTO.....	26
9. SUBAPPALTO.....	29
10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	30
11. GARANZIA PROVVISORIA.....	31
12. SOPRALLUOGO.....	31
13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	32
14. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	32
14.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	33
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	35
16. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	36
17. OFFERTA TECNICA.....	45
18. OFFERTA ECONOMICA.....	48
19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PUNTEGGI OFFERTA TECNICA E OFFERTA ECONOMICA.....	51
20. SEDUTE DI GARA E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.....	51
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	54
22. AGGIUDICAZIONE.....	56
23. STIPULA DEL CONTRATTO.....	58
24. FRAZIONAMENTO DELLE AREE ESPROPRIATE.....	61
25. TERMINI E TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI.....	61
26. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	62
27. ACCESSO AGLI ATTI.....	62
28. FORO COMPETENTE E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	64
29. ALTRE INFORMAZIONI.....	64

TABELLA RIEPILOGATIVA

Stazione appaltante	Provincia di Cremona Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele II n. 17 – 26100 – Cremona PEC: protocollo@provincia.cr.it Sito internet: www.provincia.cremona.it
Tipologia della procedura	Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023
Codice CPV principale	45233162-2 - Lavori di costruzione di piste ciclabili
Oggetto della procedura	“S.P. n. 95 "DI LONGHINORE" – COLLEGAMENTO CICLABILE TRA IL COMUNE OLMENETA E IL COMUNE DI POZZAGLIO (FRAZ. BRAZZUOLI) – CUP G71B20000310002.
Codice CIG	BC783AFE6E
Codice NUTS	ITC4A
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	<i>Ore 11.00 del 08.09.2026</i>
Termine ultimo per la presentazione dei quesiti	<i>Ore 12.00 del 28.08.2026</i>
Termine di esecuzione dei lavori	Centocinquanta (150) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna
Criterio di aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Importo dell'Appalto	a) IMPORTO NEGOZIABILE A BASE DI GARA: Euro 292.500,09 (di cui Euro 43.685,70 per costi della manodopera) - I.V.A. esclusa B) ONERI DELLA SICUREZZA DERIVANTI DA INTERFERENZE NON SOGGETTI A RIBASSO: Euro 24.218,88 - I.V.A esclusa
Luogo di esecuzione del contratto	Comune di Olmeneta e la frazione di Brazzuoli nel Comune di Pozzaglio ed Uniti lungo la direttrice della S.P. n. 95 “di Longhinore”.

Dirigente del Settore	Ing. Andrea Lui
Responsabile Unico del Progetto ex art. 15 del D.Lgs. 36/2023	Ing. Andrea Manfredini

PREMESSE

Con determinazione n. 384 del 20.07.2026, legalmente esecutiva è stata approvata la procedura di gara relativa all'appalto denominato **“S.P. n. 95 "DI LONGHINORE" – COLLEGAMENTO CICLABILE TRA IL COMUNE OLMENETA E IL COMUNE DI POZZAGLIO (FRAZ. BRAZZUOLI) – CUP G71B20000310002**, il cui progetto esecutivo è stato validato con decreto dirigenziale n. 39 del 07.04.2026 del Settore Infrastrutture stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione civile.

L'appalto è conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri minimi ambientali di cui al decreto del 5 Agosto 2024 “Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade)”. Tali criteri sono richiamati espressamente nell'elaborato dedicato del progetto esecutivo denominato RELAZIONE CAM.

Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica: <https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti>.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

Per l'espletamento della presente procedura, in modalità completamente telematica ai sensi dell'art. 25 del Codice, la Provincia di Cremona si avvale del sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo: www.ariaspa.it.

L'uso di tale PAD regionale e del relativo elenco fornitori telematico è idoneo alla modalità di scelta dell'affidatario.

La PAD di ARIA S.p.A. è certificata dall'Agenzia per l'Italia Digitale, per la gestione delle fasi di Progettazione, Pubblicazione, Affidamento ed Esecuzione e risulta inserita nel Registro delle piattaforme certificate (RPC) consultabile sul Portale dei dati aperti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla PAD, si dovrà far riferimento alle guide e ai manuali disponibili al seguente

link: www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali

I “Manuali”, le “Modalità tecniche per l'utilizzo della PAD Sintel” e le istruzioni presenti sulla PAD forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

Per qualsiasi informazione e assistenza tecnica sull'utilizzo di Sintel è possibile contattare l'indirizzo mail: supportoacquistipa@ariaspa.it o telefonare al numero verde 800.116.738.

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle Guide per l'utilizzo della PAD Sintel.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante <https://www.provincia.cremona.it/interni/?view=Pagina&id=3732> , unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle guide e nei manuali della Piattaforma SINTEL.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.), nonché di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di

riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;

- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Potranno partecipare solamente operatori economici presenti in piattaforma e accreditati all'Elenco Fornitori Telematico.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando con Disciplinare di gara e i relativi allegati:

- ALLEGATO 1 – Istanza di ammissione;
- ALLEGATO 2 - D.G.U.E. Request (xml);
- ALLEGATO 3 - Dichiarazione concordato preventivo;
- ALLEGATO 4 - Dichiarazione avvalimento
- ALLEGATO 4-BIS Dichiarazione avvalimento premiale **(DA INSERIRE NELL'OFFERTA TECNICA)**;
- ALLEGATO 5 – Modulo scomposizione voci offerta **(DA INSERIRE NELL'OFFERTA ECONOMICA)**;
- ALLEGATO 6 - Valutazione offerta tecnica e offerta economica;
- ALLEGATO 7 - Informativa privacy;
- ALLEGATO 8 – Patto di integrità della Provincia di Cremona;
- ALLEGATO 9 – E-D.G.U.E. - Creazione response;
- ALLEGATO 10 - Dichiarazione consorziata;
- ALLEGATO 11 – Lista delle categorie di Lavoro **(DA INSERIRE NELL'OFFERTA ECONOMICA)**;

ed è accessibile gratuitamente, unitamente al Progetto esecutivo, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Bandi di gara/Gare Bandite” al seguente link www.provincia.cremona.it) e sulla PAD Sintel (www.ariaspa.it)

Eventuali integrazioni e/o precisazioni riguardanti la documentazione di gara saranno rese disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di gara” presente sulla PAD SINTEL e saranno pubblicate sul sito web della Stazione Appaltante nella medesima sezione in cui figurano il bando, il disciplinare di gara e i relativi allegati.

Si raccomanda pertanto agli operatori economici di verificare costantemente e direttamente sia sulla PAD SINTEL che sul profilo della Provincia di Cremona le eventuali precisazioni o integrazioni che verranno eventualmente pubblicate.

Il concorrente deve verificare, a proprio rischio esclusivo, l'esattezza e la completezza della documentazione visionata e scaricata da SINTEL, non potendo opporre all'Amministrazione fatti derivanti dalla non corretta visualizzazione e/o acquisizione della documentazione stessa.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da trasmettere esclusivamente attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura" disponibile nell'interfaccia "Dettaglio" della procedura di gara, presente sulla PAD SINTEL, previa registrazione alla PAD stessa. La Stazione Appaltante risponderà avvalendosi dello stesso strumento.

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28.08.2026 non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico entro il giorno 02.09.2026, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD Sintel nell'ambito della documentazione di gara nonché sul sito istituzionale della stazione appaltante, www.provincia.cremona.it, nella sezione "Bandi di gara/Gare bandite". Si raccomanda pertanto agli operatori economici di verificare costantemente e direttamente sulla PAD SINTEL o sul sito istituzionale le eventuali precisazioni o integrazioni che verranno eventualmente pubblicate.

Non verranno evase le richieste di chiarimento pervenute in modalità differente da quella indicata o successivamente ai termini indicati. Non sono ammessi chiarimenti telefonici su specifici quesiti di natura interpretativa.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Stazione appaltante e gli operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD Sintel e, per quanto non previsto dalla stessa PAD, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento

eIDAS. Tali comunicazioni possono avvenire tramite la funzionalità “Comunicazioni procedura” disponibile nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara, presente sulla PAD SINTEL.

È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65 comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento la comunicazione nei modi sopra indicati andrà resa a entrambe le parti del contratto di avvalimento.

3. OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO, PRESTAZIONI DI CUI SI COMPONE, MODALITA' DI FINANZIAMENTO. TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

3.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L’intervento in progetto prevede la realizzazione del collegamento ciclabile tra il Comune di Olmeneta e la frazione di Brazzuoli nel Comune di Pozzaglio ed Uniti lungo la direttrice della S.P. n. 95 “di Longhinore”.

Il percorso ciclabile si sviluppa per una lunghezza complessiva di circa 4,3 km, dall’abitato di Olmeneta (stazione linee ferroviarie “Cremona – Treviglio” e “Cremona – Brescia”) alla Frazione Brazzuoli dove si connette al percorso ciclabile regionale PCIR 4 “Brescia – Cremona”, con una collocazione in parte in sede propria o in sede separata dalla carreggiata stradale mediante barriere stradali e in parte in sede promiscua su strade locali a basso volume e intensità di traffico veicolare motorizzato.

Garantisce la messa in sicurezza dell’utenza debole lungo la S.P. n. 95 facilitando i collegamenti locali ciclabili e in particolare la connessione tra la Stazione di Olmeneta e il polo scolastico in località Brazzuoli nel Comune di Pozzaglio ed Uniti.

L'appalto è in unico lotto. Non è stato suddiviso in lotti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, per necessità di funzionalità tecnica complessiva e omogeneità dell'intervento.

Sono previste le seguenti lavorazioni:

- allestimento del cantiere e degli approntamenti specifici di sicurezza;
- esecuzione di scavi, di scotici, e formazione di rilevati stradali;
- esecuzione di strati di fondazione e di pavimentazione stradale;
- esecuzione della segnaletica stradale, verticale ed orizzontale;
- esecuzione delle opere civili per la segnaletica stradale verticale luminosa;
- esecuzione delle opere civili per garantire la continuità di colli, di fossi di irrigazione e
- per il collettamento delle acque meteoriche di piattaforma;
- esecuzione di nuova passerella metallica per l'attraversamento del Cavo Grumone;
- posa delle barriere stradali metalliche e dei sistemi di ritenuta;
- smantellamento cantiere e ripristino dei luoghi.

Per una dettagliata descrizione degli interventi e delle modalità di esecuzione si rimanda a quanto prescritto negli elaborati progettuali dell'Appalto.

3.2 IMPORTO E PRESTAZIONI DI CUI SI COMPONE L'APPALTO.

L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad Euro **316.718,97** di cui Euro **292.500,09** **soggetti a ribasso (comprensivi di Euro 43.685,70 per costi della manodopera**, individuati dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 41, comma 13 del D.Lgs. 36/2023), ed Euro **24.218,88 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.**

Appalto a misura per Euro **241.532,73** e a corpo per Euro **75.186,24 (comprensivi di oneri per la sicurezza).**

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, commi 1 e 2 e dell'art. 57, comma 1 del Codice, tenuto conto dell'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire, si precisa che i contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si devono eseguire le prestazioni, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabili al personale dipendente impiegato nell'appalto i seguenti:

- CCNL Edili Industria - Cod. F012;
- CCNL Metalmeccanica: Industrie – Cod. C012;

- CCNL Metalmeccanica: Artigiani – Cod. C01C.

Rispetto alla suddivisione dei lavori secondo la Tabella A dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023, è presente nell'appalto la seguente categoria:

- **Categoria prevalente:**

- Categoria OG3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti..” Euro 316.718,97 Class. II, nel caso in cui l'operatore assuma la categoria singolarmente, altrimenti, in caso di raggruppamento “orizzontale” sulla stessa categoria, dovendosi applicare la disposizione di cui all'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12.

L'operatore economico dovrà essere qualificato (in proprio, mediante avvalimento o tramite R.T.I. o altra forma associata prevista dal D.Lgs. 36/2023) almeno per l'intero importo della categoria prevalente.

N.B.

«2. La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara» (allegato II.12, art. 2, Categorie e classifiche).

▪ *«1. Ai fini della qualificazione, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, a esclusione delle classifiche I e II» (allegato II.12, art. 4, Sistema di qualità aziendale).*

«1. Per il conseguimento della qualificazione gli operatori economici devono possedere i requisiti stabiliti dalla presente Parte. A esclusione delle classifiche I e II, gli operatori economici devono altresì possedere la certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 100, comma 5, lettera c), del codice» (allegato II.12, art. 16, Domanda di qualificazione).

«6. Gli operatori economici qualificati nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori» (allegato II.12, art. 30, Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti).

▪ *«5. L'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale*

di cui all'articolo 17, comma 5. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'operatore economico che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione.

6. Il rinnovo dell'attestazione può essere richiesto anche prima della scadenza sempre che siano decorsi novanta giorni dalla data del rilascio dell'attestazione originaria» (allegato II.12, art. 16, Domanda di qualificazione).

▪ «1. In data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'operatore economico deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'operatore economico si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, lo stesso non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo» (allegato II.12, art. 17, Verifica triennale).

«2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate» (allegato II.12, art. 30, Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti).

▪ «L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori» (D.Lgs. 36/2023, art. 68, comma 9, primo periodo).

«4. Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati» (allegato II.12, art. 30, Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti).

Si precisa che in tale categoria sono ricomprese le seguenti lavorazioni non scorporabili ai fini della qualificazione:

- OS9 “Impianti per la segnaletica luminosa e per la sicurezza del traffico” Euro 20.193,34;
- Categoria OS10 “Segnaletica orizzontale e verticale non luminosa” Euro 18.460,25;
- Categoria OS11 “Apparecchiature strutturali speciali” Euro 6.620,25;
- Categoria OS12-A “Barriere stradali di sicurezza” Euro 24.531,02;
- Categoria OS18-A “Componenti strutturali in acciaio” Euro 29.491,03;
- Categoria OS21 “Opere strutturali speciali” Euro 5.461,73

Si ricorda che, ai sensi dell’art 27 del Dlgs 81/2008 dal 01/10/2024, alle imprese con attestazione SOA in classifica inferiore alla III, a prescindere dalla categoria di appartenenza, sarà richiesto per operare nei cantieri temporanei e mobili, quale requisito di esecuzione, di essere in possesso della “Patente a crediti” per la sicurezza sui cantieri, con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.

3.3 MODALITA’ DI FINANZIAMENTO

L’opera è finanziata per Euro 75.000,00 da risorse provinciali e per Euro 600.000,00 da risorse regionali di cui alla D.G.R. n. XI/3531/2020, iscritte al Bilancio Provinciale 2026/2028.

3.4 TERMINI DI ESECUZIONE, PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

Il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in 150 (centocinquanta giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del verbale di consegna, ovvero, in caso di consegna parziale, dall’ultimo dei verbali di consegna. Nel caso di mancato rispetto di tali termini, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori verrà applicata una penale pari all’1,5‰ per mille (unovirgolacinque per mille euro) dell’importo contrattuale (I.V.A. esclusa). Si rimanda all’art. 23 del C.S.A. per una dettagliata descrizione delle condizioni che legittimano l’applicazione delle penali e delle modalità di determinazione delle stesse.

Le penalità non escludono il diritto di rivalsa verso l’Appaltatore da parte della Provincia per danni causati da ritardi verificatisi.

L’inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al comma 2 e al comma 3 ovvero al comma 4 dell’art. 1 dell’All. II.3 al Codice dei contratti comporterà l’applicazione di una penale, per il ritardato adempimento, calcolata nella misura giornaliera pari all’1,5‰ (uno virgola cinque per mille) dell’importo contrattuale dei lavori (I.V.A. esclusa).

Al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 126, comma 2 del Codice dei Contratti, verrà riconosciuto all’Appaltatore un premio di accelerazione determinato nel modo seguente:

- per ogni giorno di anticipo rispetto al termine contrattuale verrà corrisposto un importo pari a 0,5‰ (zerovirgolacinque per mille) dell'importo contrattuale fino a un massimo di Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00).

4. REVISIONE PREZZI, ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE.

4.1 REVISIONE PREZZI

E' prevista la revisione dei prezzi contrattuali secondo le modalità previste dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'Allegato II-bis al medesimo Codice.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si fa riferimento agli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater dell'art. 60 del Codice dei contratti. Si rimanda in particolare all'art. 33 del C.S.A. per l'individuazione, con riferimento ai lavori oggetto del contratto, delle Tipologie omogenee di lavorazioni (T.O.L.) e dei relativi pesi percentuali.

Si richiama inoltre il decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 743 del 30 marzo 2026 con cui sono stati adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni individuati dall'ISTAT, sulla base delle tipologie omogenee di cui alla tabella A dell'allegato II.2-bis, per la determinazione degli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

4.2 ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE

All'aggiudicatario, su richiesta, verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 125 del D. Lgs. n. 36/2023 nonché dall'art. 34 del Capitolato speciale d'Appalto, un'anticipazione pari al 20 (venti) per cento dell'importo contrattuale.

L'erogazione dell'anticipazione medesima sarà subordinata alla costituzione di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici di cui all'art. 65 del D.Lgs. 36/2023 possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del D.Lgs. 36/2023.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

I consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice hanno solo facoltà di indicare per quale/i consorziato/i concorre.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete;
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) , c) e d) che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni lavorativi, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di operatori economici aderenti al contratto di rete di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei

relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato alla stessa a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione, **pena l'esclusione** dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, nonché l'annullamento dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto.

La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'articolo 97 e dal comma 17 dell'articolo 68 del D.Lgs. 36/2023. L'inosservanza di quanto prescritto comporta l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, nonché l'annullamento dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto.

Le previsioni di cui al comma 17 succitato trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) d) e f) del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, alle imprese che hanno depositato la domanda ai sensi dell'art. 40 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs. 12.01.2019, n. 14), si applica l'articolo 95 del medesimo codice. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. Pertanto, qualora l'operatore economico si trovi

in tale situazione, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, dovrà produrre quanto specificatamente indicato al successivo **paragrafo 16 lettera D)**.

L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Tuttavia, ai sensi dell'art. 95 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, dovrà produrre quanto specificatamente indicato al successivo **paragrafo 16 lettera E)**.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in R.T.I. e sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al R.T.I. sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dagli articoli da 94 a 98 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:

- le condizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- una o più cause di esclusione tra quelle elencate dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con le precisazioni qui di seguito indicate.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito FVOE), , fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 22.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) del Codice, i requisiti generali sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 94, comma 3, del Codice, l'esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo in parola va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:

- a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g) del direttore tecnico o del socio unico;
- h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Gli operatori economici devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara**, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

«Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

(...)

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

e) noli a freddo di macchinari;

f) fornitura di ferro lavorato;

- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri;
- (...)

i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti» (L. 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 53).

In ottemperanza al Comunicato del Presidente Anac del 17 gennaio 2023 **la mancata iscrizione (o la mancata dichiarazione di aver presentato idonea domanda di iscrizione) determina l'inammissibilità dell'impresa e la sua esclusione dalla gara.**

L'iscrizione deve essere posseduta da chi esegue la prestazione per la quale l'iscrizione è richiesta, fossero anche il subappaltatore o il subcontraente.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30% di occupazione giovanile
- una quota pari al 12% di occupazione femminile

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

La quota del personale femminile è stata indicata, nel caso specifico, nella misura del 12% (compreso il personale impiegatizio) atteso che nel “settore costruzioni” di riferimento il tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT¹ è pari al 9,9% (Tasso di disparità 80,2) discostandosi significativamente dalla media nazionale complessiva nei settori osservati. La motivazione addotta è esattamente in una delle ragioni di deroga di cui al DPCM 20 giugno

¹ V. Decreto interministeriale n. 3795 del 31 dicembre 2025 che individua, per l'anno 2025, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'ISTAT con riferimento alla media annua del 2024, supera almeno del 25% il valore medio annuo nazionale.

2023, Allegato 1, Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità pubblicate dalla Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia in (GU n.173 del 26-7-2023). In linea con quanto previsto in tale provvedimento, pur derogando alla quota del 30% richiesto, si è optato per un'applicazione comunque orientata all'aumento del tasso di occupazione femminile richiedendo l'assunzione di una percentuale di donne superiore di 2 punti percentuali al tasso di occupazione femminile registrato a livello nazionale per il settore succitato.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di genere prevista dall'art.1 comma 2 dell'All. II.3 al Codice dei Contratti.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 22.

Ai sensi dell'art.70, comma 4, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 **sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare di gara.**

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Nel caso di società cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo

virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA, TECNICA E PROFESSIONALE

Attestazione di Qualificazione SOA: ai sensi di quanto previsto dall'art. 100, comma 4 del D.Lgs. n.36/2023, i concorrenti dovranno essere in possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria e la classifica adeguata alla categoria e all'importo dei lavori da assumere.

Si rimanda alle indicazioni di cui al precedente paragrafo 3.2.

Si rammenta che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell'appalto.

Nell'ipotesi in cui l'OE abbia l'attestazione di qualificazione SOA con validità quinquennale scaduta (in pendenza della procedura di rinnovo) dovrà allegare copia del contratto di rinnovo dell'attestazione stipulato con la medesima SOA o altra autorizzata "almeno novanta giorni prima della scadenza del termine".

Nel caso di rinnovo, la procedura dovrà essere stata avviata nei termini di cui all'art. 16, comma 5, dell'allegato II.12 del Codice, ossia almeno 90 giorni prima della scadenza della validità dell'attestazione SOA, e, non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con SOA autorizzata.

Nel caso di verifica triennale, qualora avviata nei termini di cui all'art. 17 dell'allegato II.12 del Codice, e non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con la SOA competente, al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara.

Al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara è altresì necessario che siano oggetto del contratto di rinnovo la/ le categorie per idonea classifica interessate dalla presente procedura.

In ogni caso, in difetto del rispetto dei suddetti termini l'impresa sarà considerata priva di valida attestazione SOA e, di conseguenza, esclusa dalla gara per difetto del requisito di partecipazione di cui al presente paragrafo.

7.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, G.E.I.E.

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e) (raggruppamenti temporanei), lett. f) (consorzi ordinari), lett. g) (aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete) e lett. h) (soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE)) del D.Lgs. n. 36/2023 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui sopra deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione nell'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23.06.2004 e s.m.i. di cui al precedente paragrafo 7.1 deve essere posseduto da ogni società cooperativa partecipante al raggruppamento, consorzio ordinario, GEIE e contratto di rete.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

Per quanto riguarda il requisito relativo al possesso dell'attestazione di qualificazione SOA di cui al precedente paragrafo 7.2, ai sensi dell'art. 68 comma 11 del D.Lgs. 36/2023, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali – cioè attestazione-SOA - , ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 del citato articolo.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato II.12 del Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate, la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori da considerarsi.

Nello specifico pertanto ciascun componente del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario dovrà essere in possesso dell'attestazione di qualificazione indicata, per la categoria e classifica corrispondenti alla quota di lavori che intenderà assumere.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.4 INDICAZIONE PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) (*consorzi di cooperative di produzione e lavoro*) lett. c) (*consorzi tra imprese artigiane*) e lett. d) (*consorzi stabili*) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui sopra deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione nell'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. di cui al precedente paragrafo 7.1 deve essere posseduto dal consorzio, se società cooperativa, e da ogni società cooperativa consorziata indicata come esecutrice.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) (*consorzi di cooperative di produzione e lavoro*) lett. c) (*consorzi tra imprese artigiane*) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) (*consorzi stabili*) del Codice che eseguono i lavori esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, utilizzano i requisiti posseduti in proprio cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) (consorzi stabili) del Codice che eseguono i lavori tramite le consorziate esecutrici designate in sede di gara, utilizzano i requisiti posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8. AVVALIMENTO

«Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta» (D.Lgs. 36/2023, art. 104, comma 2).

▫ *«1. Per la qualificazione in gara, il contratto di cui all'articolo 104 del codice deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:*

a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;

b) durata;

c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

(...)» (allegato II.12, art. 26, Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento).

In attuazione del disposto dell'art. 104 del D.Lgs 36/2023, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione per tutta la durata del contratto da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato sia alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione sia al miglioramento dell'offerta, le parti dovranno stipulare due distinti contratti di avvalimento, uno per il prestito dei requisiti di partecipazione e l'altro per il prestito dei requisiti premiali.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale. I due contratti devono essere distinti e non sovrapposti.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento premiale per il possesso di certificazioni, l'impresa ausiliaria dovrà assumere l'obbligazione di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, in relazione all'esecuzione dell'Appalto, l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori di produzione e di tutte le risorse che, complessivamente considerate, hanno permesso il conseguimento della certificazione medesima

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e i requisiti di idoneità professionale.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti previsti dal paragrafo 6 e quelli di cui al paragrafo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE *response*, da compilare nelle parti pertinenti, nonché un'istanza di ammissione nei termini indicati al paragrafo 16;
- rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'impegno verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

In caso di avvalimento, il concorrente dovrà allegare la documentazione di cui al comma 4 dell'art. 104 del D. Lgs. n. 36/2023 relativa all'impresa ausiliaria. Il concorrente allega:

- a) la dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara compilando l'apposita sezione del D.G.U.E. *response* (vedasi le istruzioni di cui all'ALLEGATO 9) e/o la dichiarazione attestante l'avvalimento per migliorare la propria offerta (vedasi punto specifico dedicato nell'ALLEGATO 1 – Istanza di ammissione)
- b) una dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da parte dell'impresa ausiliaria, attraverso la compilazione dell'ALLEGATO 4 - Dichiarazione di avvalimento. In

aggiunta o in alternativa, a seconda che ci si avvalga di entrambe o solo di una delle due forme di avvalimento ammesse, una dichiarazione resa e sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attraverso la compilazione dell'**ALLEGATO 4-BIS – Dichiarazione di avvalimento premiale CHE DOVRÀ ESSERE INSERITO NEL PLICO TELEMATICO CONTENENTE L'OFFERTA TECNICA;**

c) il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) per tutta la durata dell'Appalto. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 104, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, nel contratto dovranno essere specificati i costi relativi alla prestazione del contratto stesso; gli stessi dovranno essere oggetto di analisi dei prezzi per la verifica dell'anomalia dell'offerta.

Il contratto di avvalimento, anche premiale, deve essere sottoscritto digitalmente sia dall'impresa ausiliaria che dall'impresa ausiliata.

In caso di avvalimento premiale il relativo contratto dovrà essere inserito nel plico telematico contenente l'offerta tecnica poiché l'avvalimento premiale è strutturalmente legato ai criteri di valutazione tecnica e non alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione, pertanto deve seguire i documenti dell'offerta tecnica.

Sono sanabili la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario e la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che lo stesso sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

La mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dell'ausiliaria è causa di nullità del contratto di avvalimento. Tale carenza, quindi, non è sanabile mediante soccorso istruttorio.

In particolare saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento che, con riferimento ai requisiti prestati, recheranno clausole generiche quali, ad esempio, “si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente” o “si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto”. In questi casi si procederà all'esclusione del concorrente.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o non soddisfatti i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procederà a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il

comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico potrà indicare un altro ausiliario nel termine di 10 giorni lavorativi, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'articolo 119 del D.lgs 36/2023. In mancanza di tali indicazioni, il successivo subappalto è vietato.

Ai sensi del comma 1 del medesimo articolo "I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera".

Per la categoria prevalente OG3 il massimo subappaltabile è quindi pari al 49,99%.

Tutte le lavorazioni oggetto del contratto di appalto, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere; di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori; di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, di semplificare il coordinamento delle attività tra tutte le imprese coinvolte nella realizzazione dell'intervento; di limitare la diluizione delle responsabilità sia nei confronti del committente sia della stessa impresa principale a garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Questa Stazione Appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e degli altri soggetti individuati dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, ai sensi di quanto previsto dal comma 11 del medesimo articolo.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Si richiama quanto previsto dall'art. 67, comma 4 del D.Lgs. 36/2023.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con micro, piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende

subappaltare alle micro, piccole e medie imprese dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al paragrafo 3.2, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Al fine di garantire le condizioni di cui all'art. 102 comma 1 lett. b e c), l'operatore economico si impegna a garantire:

- a) l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore (Edili Industria, Metalmeccanica: Industrie, Metalmeccanica: Artigiani), tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- b) l'applicazione e il rispetto delle indicazioni in merito alle pari opportunità, generazionali e di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate di cui all'art. 57 e All. II.3 del Codice dei contratti, indicando nell'ALLEGATO 1 – Istanza di ammissione, le modalità con le quali intende adempiere agli impegni assunti per garantire quanto sopra.

E' requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione:

- una quota pari al 30% da destinare all'incremento dell'occupazione giovanile;
- una quota pari al 12% da destinare all'incremento dell'occupazione femminile (compreso il personale impiegatizio), delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali ai sensi dell'articolo 1, comma 8, dell'allegato II.3 al codice.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a 50, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto:

a) una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

b) la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Tale relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Il mancato rispetto degli adempimenti di cui alle precedenti lett. a) e b) comporterà l'applicazione della penale prevista al precedente paragrafo 3.4.

11. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53 del Codice, trattandosi di appalto sotto soglia comunitaria e di procedura aperta, non viene richiesta la costituzione di alcuna garanzia provvisoria a corredo dell'offerta, anche in considerazione dell'assenza di particolari esigenze che ne giustificano la richiesta.

12. SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo obbligatorio.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a Euro 33,00 (trentatre/00) secondo le modalità di cui alla delibera Anac 524 del 22/12/2025 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>. L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

La Stazione Appaltante verifica il pagamento del contributo di cui l'operatore economico produce ricevuta nella busta amministrativa ai fini dell'ammissione alla gara mediante consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico. Qualora la ricevuta di

pagamento non sia stata prodotta nella busta amministrativa, e il pagamento non risulti registrato nemmeno nel sistema, la Stazione Appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

14. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la relativa documentazione devono essere:

- presentate esclusivamente attraverso la piattaforma Sintel;
- sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma degli operatori economici.

Potranno partecipare solamente operatori economici presenti in piattaforma e accreditati all'Elenco Fornitori Telematico.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste dal presente disciplinare.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente gara dovranno presentare esclusivamente tramite la PAD SINTEL i plichi telematici contenenti la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica **entro il 08.09.2026 alle ore 11.00 a pena di irricevibilità.**

La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta, fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al precedente paragrafo 1.1.

Per quanto riguarda le dimensioni massime dei file che ciascun operatore economico, ha a disposizione per la presentazione dell'offerta sulla PAD, si rimanda allo specifico paragrafo della Guida "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel" per l'operatore economico.

Per gli operatori economici non aventi sede legale in uno stato membro dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

14.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

L'operatore economico registrato a SINTEL accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre:

- una busta telematica amministrativa;
- una busta telematica tecnica;
- una busta telematica economica.

La redazione dell'offerta deve avvenire seguendo la procedura guidata di SINTEL.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto

tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta telematica amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà. La stazione appaltante indica le modalità e i tempi per operare la rettifica nel rispetto della segretezza dell'offerta e assegna il relativo termine. La rettifica non deve comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

N.B. Come precisato nel documento “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL” (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. zip, rar, etc...) contenente un documento privo di firma digitale (laddove è richiesta la firma digitale), ma è obbligatorio firmare digitalmente ogni singolo documento (laddove è richiesta la firma digitale), in essa contenuto.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- è sanabile il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del D.G.U.E., e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di qualificazione;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento anche premiale, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio **solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;**
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, il RUP può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla

documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta in un termine compreso fra un minimo di cinque giorni e un massimo di dieci giorni, da valutarsi a cura della Stazione appaltante, a seconda del caso, in funzione della minore o maggiore complessità dell'integrazione richiesta all'operatore economico. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

16. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nell'apposito campo "Documentazione amministrativa", al primo step del percorso guidato "Invia Offerta" presente sulla PAD SINTEL, il concorrente dovrà allegare la documentazione amministrativa consistente in un'unica cartella compressa contenente i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente, ove richiesto, *(in caso di costituendo raggruppamento i documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente da tutte le imprese raggruppande)*:

A) Istanza di ammissione.

L'istanza di ammissione alla gara è redatta utilizzando l'ALLEGATO 1 - Istanza di ammissione", caricato in piattaforma, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della ditta offerente; qualora sia sottoscritta dal procuratore, ferme rimanendo le modalità di sottoscrizione, andrà allegata la procura in copia conforme all'originale. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore. L'istanza di ammissione è integrata con il Documento di gara unico europeo (DGUE).

L'istanza va presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo, pari a 16 Euro. Unitamente all'istanza andranno allegati e caricati in piattaforma un documento di identità valido del sottoscrittore e la ricevuta di versamento di Euro 16 con modulo F24 Elide. Qui di seguito tutti gli elementi da inserire nel F24, campo per campo:

> Nella sezione "CONTRIBUENTE" vanno indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento (la ditta); nel campo "Codice fiscale del coobbligato" va

specificato il codice fiscale della Provincia 80002130195 mentre nel campo “codice identificativo” si riporta sempre il codice “40”

> Nella sezione “ERARIO ED ALTRO” vanno indicati nel campo “tipo” la lettera “R”; nel campo “elementi identificativi” il seguente C.I.G.: BC783AFE6E; nel campo “codice” va il 1573; nel campo “anno di riferimento” l’anno di stipula del contratto, ossia il 2026; nei campi “codice ufficio” e “codice atto” non va indicato nulla.

In alternativa il pagamento dell’imposta suddetta potrà essere effettuato tramite l’acquisto di marca da bollo da 16 euro da apporre su carta intestata dell’operatore economico indicando oggetto e C.I.G. della procedura. Copia del contrassegno in formato .pdf andrà obbligatoriamente allegata all’istanza di ammissione, a comprova dell’avvenuto pagamento. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella istanza di ammissione il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell’elaborazione dell’offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l’uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell’appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell’esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l’osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all’articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all’articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all’operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all’articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all’articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta, impegnandosi ad adottarle successivamente.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

Il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE) e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

I consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice hanno solo facoltà di indicare per quale/i consorziato/i concorre.

In caso di associazioni temporanee, di consorzi ordinari di concorrenti o di GEIE, di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), h) del D.Lgs. 36/2023, non ancora formalmente costituiti, l'istanza dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese componenti l'associazione o il consorzio o il GEIE, che dovranno altresì esplicitare nella medesima l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi nelle forme di cui sopra e, in caso di A.T.I., a conferire, mediante apposita scrittura privata autenticata, mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa designata come capogruppo, e in caso di consorzio o GEIE a indicare il nominativo di uno dei soggetti raggruppandi che assumerà le funzioni di capogruppo e a cui sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, l'istanza andrà sottoscritta digitalmente dalla mandataria/capofila, mentre nel caso di consorzi di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, l'istanza dovrà essere sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, l'istanza dovrà essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, l'istanza dovrà essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune**, oppure **se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, l'istanza dovrà essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Il concorrente dovrà altresì dichiarare se intende ricorrere al subappalto nel limite fissato al precedente paragrafo 9. SUBAPPALTO.

L'indicazione generica di avvalersi del subappalto non consentirà il ricorso a tale istituto.

B) D.G.U.E. response in formato .xml (che fa seguito alla D.G.U.E. request in ugual formato della Stazione appaltante) **e in formato .pdf, quest'ultimo sottoscritto digitalmente.**

Si rimanda all'Allegato 9 - Sintel E-D.G.U.E. - Creazione response, per le istruzioni necessarie alla compilazione e alla creazione del D.G.U.E. response, che andrà caricato nell'apposito cassetto della sezione amministrativa.

A beneficio di tutti coloro che riscontrassero difficoltà nel salvataggio del file "DGUE request xml" ai fini del successivo caricamento, si indicano 2 possibili soluzioni:
1) da DOCUMENTAZIONE DI GARA posizionarsi sul file - tasto destro del mouse - e "salva destinazione con nome"

OPPURE

2) da DOCUMENTAZIONE DI GARA posizionarsi sul file - tasto sinistro del mouse --> si aprirà la pagina del browser predefinito che mostrerà il contenuto del file, ma occorrerà andare direttamente nel menù FILE - SALVA CON NOME.

L'utilizzo del D.G.U.E., non esonera dalla presentazione di dichiarazioni eventualmente in esso/a non riportate e comunque richieste dal presente disciplinare.

Il D.G.U.E. response in formato .xml e in formato .pdf **sottoscritto digitalmente** deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, G.E.I.E., da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, se presente e da tutti i retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio, dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e dai consorziati che prestano i requisiti;
- nel caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate necessariamente designate;
- nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, dall'impresa ausiliata e dalla/e impresa/e ausiliaria/e.

C) Ricevuta attestante l'avvenuto pagamento a favore dell'A.N.A.C. di Euro 33,00 (trentatre/00) quale contributo a carico dell'operatore economico per la partecipazione alla gara.

D) in caso di partecipazione di operatori economici che hanno depositato la domanda ai sensi dell'art. 40 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs. 12.01.2019, n. 14), e ai quali si applica l'art. 95 del medesimo provvedimento:

- **ALLEGATO 3 – Dichiarazione concordato preventivo**, unitamente alla **relazione di un professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. o) del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza** che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, **il relativo contratto di avvalimento (in originale o copia autenticata), un distinto D.G.U.E. response in formato .xml e in formato .pdf (quest'ultimo firmato digitalmente) e il Patto di integrità, entrambi compilati dall'ausiliario. Il Patto di integrità dovrà essere sottoscritto digitalmente anche dall'ausiliario;**

E) In caso di partecipazione di operatori economici già ammessi al concordato preventivo:

- **ALLEGATO 3 Dichiarazione concordato preventivo**, unitamente alla **relazione di un professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. o) del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza** che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

F) in caso di AVVALIMENTO:

- **Contratto, in originale o copia autenticata**, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'Appalto (con specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell'impresa ausiliaria), **le dichiarazioni previste dall'art. 104, comma 4, del Codice (vedasi ALLEGATO 4 – Dichiarazione di avvalimento), un distinto D.G.U.E. response in formato .xml e in formato .pdf (quest'ultimo firmato digitalmente) e il Patto di integrità, entrambi compilati dall'ausiliario. Il Patto di integrità dovrà essere sottoscritto digitalmente anche dall'ausiliario.**

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento e l'ALLEGATO 4-BIS - Dichiarazione avvalimento premiale vanno presentati nell'offerta tecnica e le risorse offerte vanno specificate SIA NEL CONTRATTO DI AVVALIMENTO SIA NELL'ALLEGATO 4-BIS, NON NEL D.G.U.E. response che invece farà parte del plico telematico contenente la Documentazione amministrativa.

In caso di avvalimento premiale finalizzato a migliorare l'offerta, è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, a condizione che la prima dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

F-BIS) solo nel caso di partecipazione in contemporanea dell'ausiliaria e dell'ausiliata che ricorra all'avvalimento premiale:

- documentazione a supporto della dimostrazione concreta dell'inesistenza di collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale, ai sensi dell'art. 104, comma 12;

G) solo in caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di concorrenti già formalmente costituiti ai sensi dell'art. 65, comma 2, lett. e), del Codice):

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria con scrittura privata autenticata;

- dichiarazione nella quale si indicano le categorie di lavori e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici che compongono il raggruppamento;

H) solo in caso di partecipazione di consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. già formalmente costituiti ai sensi dell'art. 65, comma 2, lett. f) e h), del Codice:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del Consorzio o del G.E.I.E. aggiornati alle ultime modificazioni, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione nella quale si indicano le categorie di lavori e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici che compongono consorzio o il G.E.I.E.;

I) solo in caso di partecipazione di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 65, comma 2, lett. g), del Codice:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione nella quale si indicano le categorie di lavori e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione nella quale si indicano le categorie di lavori e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione nella quale si indicano le categorie di lavori e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c) le categorie di lavori e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

L) solo in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- le categorie di lavori e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

M) solo in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 1, lett. b) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro), c) (consorzi tra imprese artigiane) e d) (consorzi stabili):

- un distinto D.G.U.E. response in formato .xml e in formato .pdf (quest'ultimo firmato digitalmente) per ciascuna consorziata esecutrice per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e per i consorzi tra imprese artigiane, mentre per i consorzi stabili per ciascuna consorziata esecutrice e per ciascuna consorziata che presta i requisiti;

- ALLEGATO 10 - Dichiarazione consorziata;

- Documentazione di cui alla lettera “F) in caso di avalimento” (solo per consorzi stabili che designano consorziate che ricorrono all'avalimento ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.);

N) documentazione a comprova dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (***c.d. white list***) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede ***oppure dell'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione*** al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016) alla data di presentazione dell'offerta;

O) Copia dell'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria e classifica adeguata alla categoria e all'importo dei lavori da assumere.

La produzione di copia della SOA da parte degli operatori economici è richiesta al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante;

P) (solo nel caso di operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti):

- copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198 del 2006;

- attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Q) Patto di integrità sottoscritto digitalmente per accettazione dal rappresentante legale dell'impresa (vedasi ALLEGATO 8). In caso di avalimento, anche premiale, tale documento deve essere sottoscritto digitalmente anche dall'ausiliario;

R) (solo nel caso di operatori economici NON in possesso di attestazione di qualificazione SOA in classifica III o superiore):

- documentazione a comprova del possesso della patente a crediti per la sicurezza o dell'avvenuta presentazione di richiesta di rilascio della stessa secondo quanto previsto dalla normativa vigente (solo nel caso in cui nell'ALLEGATO 1- Istanza di ammissione NON sia stata contrassegnata l'opzione *“di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a presentare richiesta di rilascio della patente a crediti per la sicurezza prima dell'inizio dei lavori”*);

S) eventuale procura, da inserire nella sezione “Altra documentazione” della piattaforma Sintel.

Con riferimento a quanto già specificato al successivo paragrafo 17, si richiama l'attenzione sul fatto che «Gli operatori economici hanno l'onere di formulare all'Amministrazione richieste di oscuramento» (T.A.R. Lazio, Roma, III-ter, 18 novembre 2024, n. 20509). Ciò vale, per analogia di ratio, anche per i dati contenuti nella documentazione amministrativa. Pertanto, si specifica che, se la richiesta di oscuramento non dice nulla anche su tali ultimi dati, essi si intendono ostensibili di default.

17. OFFERTA TECNICA

Nell'apposito campo “Offerta tecnica”, al primo step del percorso guidato “Invia Offerta” presente sulla piattaforma PAD SinTel, il concorrente dovrà formulare la propria offerta tecnica allegando:

A) (**ALLEGATO A1**) la relazione descrittiva delle scelte operative e organizzative di gestione del cantiere in relazione alle interferenze e (**PLICO ALLEGATO A1**) l'eventuale documentazione che il concorrente abbia reputato di allegare alla relazione, entrambi riferiti al sotto-criterio sotto-criterio A.1 dell'allegato 6;

B) (**ALLEGATO A2**) la relazione descrittiva delle scelte operative di gestione del cantiere in relazione agli impatti sull'ambiente circostante e (**PLICO ALLEGATO A2**) l'eventuale documentazione che il concorrente abbia reputato di allegare alla relazione, entrambi riferiti al sotto-criterio A.2 dell'allegato 6;

C) (**ALLEGATO B1**) la relazione descrittiva delle scelte operative in materia di qualificazione e controllo della qualità dei materiali impiegati di cui al sotto-criterio B.1 dell'allegato 6;

D) (**ALLEGATO C1**) la certificazione UNI EN ISO 14001 in corso di validità di cui al sotto-criterio C.1 dell'allegato 6;

E) (**ALLEGATO C2**) la certificazione EMAS in corso di validità di cui al sotto-criterio C.2 dell'allegato 6;

F) (**ALLEGATO C3**) l'elenco degli autocarri e mezzi d'opera **di proprietà**, così come definiti dall'art. 54 del Codice della strada, immatricolati dopo il 01.01.2020 e (**PLICO ALLEGATO C3**) l'elenco dei corrispondenti libretti di circolazione dai quali sia possibile desumere l'anno di immatricolazione, entrambi riferiti al sotto-criterio C.3 dell'allegato 6;

G) (**ALLEGATO C4**) la dichiarazione di approvvigionamento dei conglomerati bituminosi presso impianto di produzione ubicato entro la distanza indicata, unitamente alla dichiarazione di disponibilità dello stesso a favore dell'offerente resa dal rappresentante legale dell'impianto di produzione di cui al sotto-criterio C.04 dell'allegato 6;

H) (**ALLEGATO C5**) la dichiarazione di conferimento del fresato d'asfalto presso centro autorizzato ubicato entro la distanza indicata, unitamente alla dichiarazione di disponibilità dello stesso a favore dell'offerente resa dal rappresentante legale del centro autorizzato e a copia del relativo provvedimento di autorizzazione di cui al sotto-criterio C.5 dell'allegato 6;

I) (**ALLEGATO D1**) la certificazione ISO45001 in corso di validità di cui al sotto-criterio D.1 dell'allegato 6;

L) (**ALLEGATO D2**) la certificazione SA 8000 in corso di validità di cui al sotto-criterio D.2 dell'allegato 6;

M) (**ALLEGATO D3**) la certificazione UNI/PdR 125:2022 (CERTIFICAZIONE DI ADOZIONE DI POLITICHE TESE AL RAGGIUNGIMENTO DELLA PARITA' DI GENERE) in corso di validità di cui al sotto-criterio D.3 dell'allegato 6;

L'offerta dovrà essere formulata attenendosi tassativamente alle indicazioni e istruzioni contenute nell'ALLEGATO 6 - Valutazione offerta tecnica e offerta economica cui si rimanda integralmente.

L'offerta TECNICA, consistente in uno o più file, dovrà essere sottoscritta digitalmente (con le modalità indicate per la sottoscrizione dell'istanza di ammissione di cui al paragrafo 16, lett. A))

L'Offerta Tecnica non può, a pena di esclusione:

- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o

altre condizioni equivocate o caratterizzate da ambiguità che non ne consentano una valutazione univoca.

L'Offerta Tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara compreso il Capitolato Speciale d'Appalto; i vincoli negoziali di natura economica sono insensibili al contenuto dell'Offerta Tecnica presentata dall'aggiudicatario e restano invariati anche dopo la conclusione del contratto.

L'offerta tecnica dovrà contenere il contratto di avvalimento e l'ALLEGATO 4-BIS
Dichiarazione avvalimento premiale, qualora l'operatore economico ricorra all'avvalimento premiale.

Le risorse dichiarate assumeranno carattere di vincolo contrattuale minimo e dovranno essere rese disponibili per tutta la durata del contratto a pena di risoluzione del medesimo e l'eventuale segnalazione alle Autorità competenti; nel corso dell'esecuzione delle attività, eventuali variazioni nella disponibilità di dette risorse sarà ammessa unicamente in termini equivalenti o migliorativi, valutati ad esclusiva discrezione dell'Amministrazione provinciale, pena risoluzione del contratto.

L'operatore economico ai sensi dell'art. 35 del codice allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, compresi gli elementi costituenti segreti tecnici e commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare per la tutela dei propri interessi professionali, industriali, commerciali da sottrarre quindi ad eventuali successive richieste di accesso agli atti, fatti salvi i diritti di cui al comma 5 del medesimo articolo. Al fine di consentire agli altri concorrenti l'eventuale esercizio del diritto di accesso, il concorrente oltre alla relazione tecnica integrale, firmata digitalmente, allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti descritte come da secretare.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione di segretezza, si darà accesso a tutta la documentazione. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni relative alla segretezza in vista della possibile pubblicazione dell'offerta e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. Le dichiarazioni di segretezza dovranno essere precise e circoscritte.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel

termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine, le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Si rimanda a quanto ulteriormente specificato al paragrafo 27 Accesso agli atti.

Dall'Offerta Tecnica non devono risultare, a pena di esclusione, elementi concernenti il prezzo che possano rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, l'Offerta Economica, anticipandone i contenuti o consentendo comunque di ricostruire la convenienza economica dell'offerta.

Si precisa inoltre che la documentazione indicata al presente paragrafo dovrà essere redatta esclusivamente in lingua italiana.

18. OFFERTA ECONOMICA

Nell'apposito campo "Offerta economica" presente sulla PAD Sintel, il concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica consistente nello sconto percentuale ottenuto applicando i prezzi unitari da lui offerti nell'Allegato 11 "Lista delle categorie di lavoro".

Gli oneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso d'asta.

In ogni caso verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

L'importo contrattuale sarà determinato applicando all'importo ribassabile di Euro 292.500,09 (di cui Euro 43.685,70 per costi della manodopera quantificati dalla Stazione Appaltante) il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico e sommando al valore così ottenuto gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di Euro 24.218,88.

A pena di esclusione, dovranno essere compilati, sottoscritti digitalmente (dai medesimi soggetti indicati per l'istanza di ammissione di cui al plico telematico contenente la documentazione amministrativa (paragrafo 16 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA) e caricati nel campo "OFFERTA ECONOMICA":

1. l'Allegato 5 - Modulo scomposizione voci offerta contenente l'indicazione dei propri costi della manodopera e degli oneri della sicurezza aziendali che il concorrente deve obbligatoriamente specificare, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023. Qualora egli indichi in quest'ultimo modulo un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dall'Amministrazione, dovrà riportare all'interno dello stesso una relazione giustificativa dei costi inferiori dichiarati, onde consentire alla Stazione Appaltante di attivare la verifica della congruità di tali costi ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023;

2. l'Allegato 11 Lista delle categorie di lavoro con i prezzi unitari offerti, da cui derivi l'offerta economica presentata.

Tale lista dovrà indicare nella prima e nella seconda colonna della parte riservata al concorrente, i prezzi unitari offerti al netto di I.V.A., espressi rispettivamente in cifre e in lettere, per ciascuna voce della lista e, nella terza colonna della medesima parte, i prodotti risultanti dai quantitativi indicati nell'ultima colonna della parte riservata alla stazione appaltante per i prezzi indicati dalla ditta offerente nelle colonne 1 e 2. In calce alla lista infine dovrà essere indicato il prezzo complessivo offerto (al netto degli oneri per la sicurezza) determinato dalla somma dei prodotti di cui alla terza colonna, unitamente al conseguente ribasso percentuale, rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara (al netto degli oneri per la sicurezza).

Il prezzo complessivo e il ribasso sono indicati in cifre e in lettere.

L'aggiudicazione avverrà in base al ribasso offerto.

In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere prevale il ribasso percentuale espresso in lettere.

In caso di discordanza tra i prezzi unitari offerti espressi in cifre e quelli espressi in lettere saranno considerati i prezzi in lettere.

Il modulo non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte dal concorrente.

Il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista suddetta relativamente alla parte a corpo previo accurato esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico.

In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive ed a inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale, nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.

Nel caso di eventuali integrazioni o riduzioni della parte a corpo, dovrà essere acclusa al plico BUSTA ECONOMICA, la scheda "INTEGRAZIONI O RIDUZIONI OPERE A CORPO" di cui all'allegato 11 "Lista delle categorie di lavoro". Tale scheda, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente con le medesime modalità previste per la LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO, dovrà indicare le integrazioni e riduzioni delle quantità valutate carenti o eccessive e l'inserimento delle voci e delle relative quantità ritenute mancanti.

La stazione appaltante, prima dell'aggiudicazione definitiva, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'affidatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari offerti e correggendo,

ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui sopra. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

L'offerta dovrà essere unica. Sono inammissibili le offerte economiche plurime, alternative o condizionate o che superino l'importo a base d'asta, **pena l'esclusione** dalla gara.

Si invita l'operatore economico a prestare molta attenzione nella digitazione in piattaforma del ribasso percentuale offerto, e a verificarne la corrispondenza esatta con quello indicato nella LISTA CATEGORIE DI LAVORO.

Si precisa che, in caso di discordanza tra quanto digitato in piattaforma e quanto indicato nella LISTA CATEGORIE DI LAVORO prevarrà quello indicato nella LISTA CATEGORIE DI LAVORO. In tal caso, si procederà ad attribuire il punteggio economico *off line*.

Al termine della compilazione dell'offerta economica, SINTEL genererà un documento in formato "pdf" che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e quindi sottoscritto con firma digitale dai medesimi soggetti indicati per l'istanza di ammissione di cui al plico telematico contenente la documentazione amministrativa (paragrafo 16 *DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA*).

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PUNTEGGI OFFERTA TECNICA E OFFERTA ECONOMICA.

Il contratto sarà affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 108 comma 1 del Codice, all'esito della procedura di gara condotta dal Seggio di gara e dalla Commissione Giudicatrice, entrambi nominati dal Dirigente del Settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto, Trasporti Protezione Civile.

Punteggio complessivo massimo attribuito all'offerta tecnica: **70 punti.**

Tale punteggio verrà attribuito applicando i criteri e sub-criteri dettagliatamente individuati e descritti nell'ALLEGATO 6 - Valutazione offerta tecnica e offerta economica cui si rimanda integralmente. Nel medesimo allegato è individuata la modalità con la quale verrà determinato il punteggio da attribuire all'offerta economica.

Punteggio complessivo massimo attribuito all'offerta economica: **30 punti**

TOTALE GENERALE **100 punti**

20. SEDUTE DI GARA E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La PAD Sintel su cui si svolgono le gare telematiche indette dalla Provincia di Cremona per l'acquisizione di beni, servizi e lavori, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, garantisce il pieno rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità oltre che offrire la sicurezza della conduzione delle fasi di gara, la tracciabilità di ogni atto, l'integrità e l'inviolabilità della documentazione caricata dai concorrenti e dalla Stazione appaltante.

Come ha più volte rilevato la giurisprudenza amministrativa, il principio di pubblicità delle sedute deve essere rapportato non ai canoni storici che hanno guidato l'applicazione dello stesso, quanto piuttosto alle peculiarità e specificità che l'evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure di gara telematiche, in ragione del fatto che la piattaforma elettronica che ha supportato le varie fasi di gara assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente o meno della presenza o meno del pubblico), posto che ogni operazione compiuta risulta essere naturalmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni; in altri termini, è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato.

Alla luce della recente giurisprudenza amministrativa che ha chiarito: “la modalità telematica di svolgimento della gara, con caricamento della documentazione su piattaforma informatica messa a disposizione dei concorrenti, consente di tracciare in maniera incontrovertibile i flussi di dati tra i singoli operatori partecipanti, garantendo un'immediata e diretta verifica della data di confezionamento dei documenti trasmessi, della loro acquisizione e di ogni eventuale tentativo di modifica. Siffatta modalità di espletamento della procedura di gara è stata ritenuta dalla stessa giurisprudenza idonea a garantire la trasparenza, anche in assenza di seduta pubblica, anche per l'apertura delle offerte tecniche (e di quelle economiche), per la maggiore sicurezza quanto alla conservazione dell'integrità degli atti che offre” (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 01/03/2021, n.1700; cfr. anche Cons. Stato, sez. III, 5 dicembre 2019, n.8333; Cons. Stato, sez. III, 13 dicembre 2018, n.7039; Cons. Stato, sez. III, 15 novembre 2016, n. 4990; Cons. Stato, sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; Cons. Stato, V, 29 ottobre 2014, n. 5377), non sarà consentito a nessun operatore economico e relativi ausiliari recarsi presso la sede della Stazione appaltante e tantomeno assistere in presenza alle operazioni di gara che saranno puntualmente registrate e tracciate dalla piattaforma di *e-procurement*.

L'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa, le offerte tecniche e le offerte economiche avviene alla presenza del solo Seggio di gara e della Commissione giudicatrice, ciascuno per gli adempimenti di competenza. I plichi amministrativi verranno aperti il giorno **09.09.2026**.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata nella data che sarà comunicata ai concorrenti con le modalità di cui al punto 2.3 “Comunicazioni” mediante la funzionalità “Comunicazioni procedura” disponibile nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara che si raccomanda di presidiare puntualmente.

Eventuali modifiche relativamente alla data delle sedute successive saranno comunicate ai concorrenti con le modalità di cui al punto 2.3 “Comunicazioni”.

Il Seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

1. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
2. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
3. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 15.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara, di competenza del RUP, sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Nella busta telematica contenente la documentazione amministrativa non dovrà essere inserito, a pena di esclusione, alcun elemento concernente il prezzo che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, l’Offerta Economica, anticipandone i contenuti o consentendo comunque di ricostruire la convenienza economica dell’offerta.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, si procede a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice procede all’apertura del plico telematico concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente bando.

In una o più sedute successive la commissione giudicatrice esamina e valuta le offerte tecniche e assegna i relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare e nell’ALLEGATO 6 “Valutazione offerta tecnica e offerta economica”. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD che consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione aggiudicatrice procede all’apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nell’ALLEGATO 6 “Valutazione offerta

tecnica e offerta economica” e, successivamente, all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

La Commissione somma, relativamente a ciascun concorrente, i punteggi relativi all’offerta tecnica e i punteggi relativi all’offerta economica e provvede a redigere la graduatoria.

L’appalto verrà aggiudicato all’offerta che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un’offerta migliorativa sul prezzo. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3 “Comunicazioni”.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l’ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio secondo le modalità previste al paragrafo 2.3 “Comunicazioni”.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti, attraverso apposito report reso disponibile sulla PAD.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L’offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica, laddove sussistano le condizioni di cui al paragrafo 17 e al presente paragrafo;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara nei casi in cui il disciplinare non abbia previsto espressamente tale possibilità.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La congruità delle offerte sarà valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara. Il calcolo di cui al primo periodo sarà effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP potrà avvalersi della commissione giudicatrice per valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta oggetto di verifica.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Si ritiene opportuno ricordare cosa prevede la norma in merito:

«1. (...). Il bando o l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione» (D.Lgs. 36/2023, art. 110).

In ordine ai predetti «elementi specifici ai fini della valutazione», essi:

- a) sono quelli indicati ai commi 3 e 5 dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023;
- b) sono inoltre dati, indicativamente da: 1) il costo per i materiali; 2) il costo per i noli; 3) il costo per i trasporti; 4) il costo per altre forniture e prestazioni; 5) il costo per le spese generali; 6) il valore dell'utile stimato d'impresa.

«3. Le spiegazioni (...) possono riguardare i seguenti elementi:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;

- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

4. Non sono ammesse giustificazioni:

- a) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- b) in relazione ai costi di sicurezza di cui alla normativa vigente.

5. La stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3, oppure se l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'ALLEGATO X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119;
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13.

6. Qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, la stazione appaltante può escluderla unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In caso di esclusione la stazione appaltante informa la Commissione europea» (D.Lgs. 36/2023, art. 110).

Per converso, le «stazioni appaltanti valutano» sempre e comunque «i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9», cioè i «costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro», indicati «a pena di esclusione».

22. AGGIUDICAZIONE

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

La stazione appaltante si riserva il diritto:

- di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 108, comma 10, del Codice. Tale facoltà può essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi degli artt. 107 e 108 del Codice;
- di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti ammissibile ai sensi dell'art. 70 comma 4 del Codice;
- di sospendere, annullare, revocare, re-indire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
- di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante procederà, innanzitutto, relativamente ai costi della manodopera indicati dal concorrente classificato primo in graduatoria, nella propria offerta economica, a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, comma 5, lett. d) del suddetto Decreto.

Nello specifico il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare contratti collettivi nazionali diversi rispetto a quelli indicati dall'Amministrazione aggiudicatrice e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 10 "Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione";
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 10 "Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione" e riguardante le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, con particolare riferimento a quanto specificatamente dichiarato nell'ALLEGATO 1 – Istanza di ammissione.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine di stipulazione del contratto previsto dall'art. 18, comma 2, del Codice.

L'aggiudicazione definitiva sarà approvata con determinazione del dirigente responsabile della spesa.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace.

<i>N.B. Come evidenziato anche nel parere n. 3942 del 11/12/2025 del MIT, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 83 del D.Lgs. n.159 del 2011, l'acquisizione della documentazione antimafia non è condizione necessaria ex ante per disporre l'aggiudicazione, essendo funzionale alla fase di stipula/conclusione del contratto .</i>
--

La verifica dei requisiti generali, di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, e speciali, di cui all'art. 100 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023, avverrà sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto tramite l'utilizzo della Banca Dati Anac e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale (FVOE), reso disponibile dall'ANAC.

Nel caso in cui la documentazione presente nel sistema FVOE non sia esaustiva o completa, ovvero di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Ai sensi dell'art. 101, comma 2 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'operatore economico che non adempia alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

A comprova di quanto dichiarato in sede di gara l'aggiudicatario dovrà produrre l'eventuale documentazione non acquisibile tramite il sistema del Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del

d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

La verifica dei requisiti autocertificati deve essere comunque conclusa entro 90 giorni dall'aggiudicazione di cui sopra.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla eventuale segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni di cui all'art. 95, comma 15.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

23. STIPULA DEL CONTRATTO

Trattandosi di un appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 55 del Codice, la stipula avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione e non si applicano i termini dilatori di cui all'art. 18 del medesimo provvedimento normativo.

All'atto della stipulazione del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà prestare garanzia nell'ammontare di cui all'art. 53, comma 4, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, in quanto trattasi di appalto sotto soglia comunitaria. Alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

Prima dell'inizio dei lavori l'aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell'art. 117 comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023, polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi da presentarsi con le modalità indicate dallo stesso articolo, secondo lo SCHEMA TIPO 2.3 "Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione" di cui sarà parte integrante la SCHEDA TECNICA 2.3 approvata con D.M. Ministero Attività Produttive n. 193 del 16/09/2022. I massimali riguardanti la polizza CAR delle opere in oggetto, diversamente da quanto indicato nel C.S.A., sono i seguenti:

Sezione A

- 1) Opere: importo pari al valore di contratto dell'appalto;
- 2) Opere preesistenti: importo pari al valore di contratto dell'appalto;
- 3) Demolizione e sgombero: Euro 50.000,00

Sezione B

Responsabilità Civile verso Terzi: massimale di Euro 500.000,00.

L'Impresa Aggiudicataria è obbligata a stipulare nuovo contratto assicurativo, di equivalente contenuto, con tempestività tale da non lasciare il rischio scoperto, qualora la Compagnia Assicuratrice receda dal contratto a qualsiasi titolo.

La stessa Impresa, nei termini previsti dalla legge, dovrà presentare in prima istanza una bozza o preventivo integrale di polizza, che sarà opportunamente valutata dalla Amministrazione Committente sulla conformità della stessa a quanto specificatamente richiesto dall'art. 117 comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, nonché del D.M. Ministero Attività Produttive n. 193 del 16/09/2022.

Trattandosi di affidamento di appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria non troverà applicazione il termine dilatorio di cui all'art. 18 del D.Lgs. 36/2023, così come previsto dall'art. 55, comma 2 del medesimo provvedimento, e pertanto il contratto verrà stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

L'imposta di bollo deve essere versata in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023 che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Il pagamento dell'imposta di cui all'art. 1 ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto fatta eccezione per le fatture note e simili di cui all'articolo 13.1 della tariffa parte I allegata al D.P.R. 642 del 1972.

Il contratto verrà sottoscritto presso la Sede della Provincia di Cremona con modalità digitale elettronica in forma di atto pubblico amministrativo, rogato dal Segretario Generale della Provincia di Cremona; le spese contrattuali, così come quelle relative alla procedura di aggiudicazione e a imposte e tasse, saranno a carico della parte contraente, senza alcun diritto di rivalsa, con oneri presunti pari a **Euro 1.900,00 (mille novecento/00)** ai sensi della legge n. 94 del 06.04.2012. E' data facoltà all'Ufficiale Rogante al momento della stipula stessa di apportare adeguamenti al contratto che non comportino modifiche al contenuto del rapporto contrattuale. E' vietata la cessione del contratto ai sensi dell'art. 119 D.Lgs 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d).

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'Impresa aggiudicataria dovrà consegnare ogni altro documento prescritto dal Capitolato Speciale d'Appalto o richiesto dall'Amministrazione.

Nei casi di cui all'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile.

In caso di interpello a seguito di risoluzione, recesso o dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dell'operatore economico interpellato.

La Stazione Appaltante si può avvalere della facoltà di dare avvio all'esecuzione dei lavori in via d'urgenza nelle more della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 36/2023.

Per quanto non previsto dal presente disciplinare si fa rinvio al Capitolato Speciale d'Appalto.

24. FRAZIONAMENTO DELLE AREE ESPROPRIATE

L'appaltatore è tenuto a predisporre il frazionamento delle aree espropriate, consistente nella predisposizione, sotto le indicazioni e le direttive dell'Ufficio Espropri – Settore Infrastrutture Stradali della Provincia di Cremona, di tutti gli elaborati tecnici, sottoscritti da un tecnico abilitato, da presentare all'Agenzia dell'Entrate per l'approvazione. Le operazioni di frazionamento dovranno essere ultimate entro 90 (novanta) giorni dall'ordine impartito dalla Direzione Lavori.

La presentazione degli elaborati di frazionamento delle aree all'Agenzia delle Entrate, previa accettazione vistata da parte del Direttore dei Lavori e del RUP, oltre all'onere delle spese tecniche e delle spese per l'approvazione presso l'Agenzia delle Entrate del frazionamento delle aree di cui sopra, è a carico dell'Appaltatore.

Le eventuali rettifiche e modificazioni necessarie per addivenire all'approvazione del suddetto frazionamento nonché quelle eventualmente necessarie per l'aggiornamento dei frazionamenti a lavori ultimati faranno carico al tecnico abilitato, a ciò incaricato dall'appaltatore.

La presente attività rientra tra gli oneri e obblighi a carico dell'impresa e pertanto l'appaltatore ne dovrà tenere conto nella formulazione della percentuale di ribasso all'atto della presentazione dell'offerta.

Qualora l'appaltatore non rispetti i tempi previsti per la redazione del detto frazionamento, la Stazione Appaltante, previo atto di diffida ad adempiere nei confronti dell'appaltatore, provvederà in caso di persistente inadempimento da parte dello stesso, alla redazione dei medesimi frazionamenti tramite un proprio tecnico di fiducia e le relative spese da sostenersi saranno poste a carico dell'Appaltatore inadempiente.

25. TERMINI E TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI.

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni in oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 Ottobre 2002 n. 231 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 Novembre 2012 n. 192 nonché del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. 62/2013, aggiornato con D.P.R. 81/2023, e nel Codice di Comportamento approvato da questa stazione appaltante con deliberazione n. 206/2021 e revisionato dalla deliberazione n. 7/2025. Rispetto a quanto previsto in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, l'aggiudicatario si uniforma ai principi contenuti nel vigente Piano Integrato Attività e

Organizzazione (PIAO), triennio 2026 - 2028, approvato con atto del Presidente della Provincia n. 43 del 23 marzo 2026.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione appaltante a questi link: <https://www.provincia.cremona.it/risorseumane/?view=Pagina&id=5476> e <https://www.provincia.cremona.it/trasparente/?view=Pagina&id=6721>

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma Sintel, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice. Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la Stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

AVVISO

Ai sensi dell'articolo 36, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 36/2023:

- 1) L'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 utilizzata dalla S.U.A. o dall'ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90.
- 2) Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate.
- 3) Nella comunicazione dell'aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l'ente concedente dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a).
- 4) In caso di concreta impossibilità di ottemperamento al precedente punto 2) direttamente dalla P.A.D. SINTEL - la quale si sta gradualmente adeguando alle previsioni del d.lgs.

36/2023 - la Stazione Appaltante indicherà agli operatori economici indicati al punto 2) un link di rimando ad una sezione protetta del sito web provinciale, in cui verranno salvati i documenti elencati al punto 1), nonché le credenziali per l'accesso.

"In Accordo al parere 13 gennaio 2026, n. 61 del Consiglio di Stato a oggetto «Autorità nazionale anticorruzione. Richiesta di parere in materia di accesso alle offerte e agli atti di gara, ai fini della revisione del bando tipo Anac n. 1/2023», si ritiene che rispetto ai documenti messi a disposizione sulla piattaforma digitale non vi sia ragione di oscurare alcun dato, notizia o informazione, salvo (in tutto o in parte) l'offerta tecnica per la quale l'operatore abbia indicato le relative ragioni e le stesse siano state accolte (ex art. 35, comma 4, lett. a) e art. 36, comma 3 del Codice").

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

28. FORO COMPETENTE E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cremona rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

29. ALTRE INFORMAZIONI

Ai sensi dell'art. 108, comma 12, del Codice dei contratti pubblici, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara.

Si ricorda che ai sensi degli artt. 19 e 19 bis del D.P.R. 445/2000 la conformità all'originale di copia di atti o documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione può essere dichiarata dal concorrente anche in calce alla copia stessa, allegando fotocopia del documento d'identità e specificando la P.A. presso cui l'atto o il documento è conservato.

I concorrenti non potranno chiedere alla Stazione Appaltante la restituzione della documentazione presentata in sede di offerta.

Ai sensi dell'art. 17 comma 3 e di quanto previsto dall'art. 1 dell'Allegato I.3 al Codice, la presente procedura di selezione dovrà concludersi entro il termine massimo di nove mesi previsto per le procedure aperte, fatte salve eventuali proroghe consentite, dal comma 5 del

medesimo articolo 1, stante la scelta, di questa Stazione Appaltante di ricorrere alla procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in luogo della procedura negoziata. Detto termine decorrerà dalla pubblicazione del bando di gara, fino all'aggiudicazione alla migliore offerta. Sull'ammissibilità di un maggior termine per la conclusione della procedura di affidamento qualora si opti per un aggravamento della stessa, si richiama il Parere del M.I.T. n. 3437 del 13.05.2025.

Ove la stazione appaltante debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, il termine sopraindicato verrà prorogato per il periodo massimo di un mese.

In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, potrà prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto motivato, potrà prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

Il bando con cui si è provveduto a indire la gara è stato trasmesso, per il tramite della piattaforma di approvvigionamento digitale Sintel, alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, avente valore di pubblicazione a livello nazionale, in data 21.07.2026, come previsto dall'art. 85 del Codice e conformemente alle modalità di cui all'allegato II.7 del medesimo provvedimento normativo. Si è inoltre provveduto conformemente a quanto prescritto dal medesimo articolo, alla pubblicazione del bando in oggetto sul sito istituzionale di questa Stazione Appaltante.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE INFRASTRUTTURE, APPALTI, PORTO, TRASPORTI E
PROTEZIONE CIVILE
(Ing. Andrea Lui)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R.445/2000 e D.Lgs.82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa